



ALLEGATO all'atto reg.to 20 APR. 2022

al N. 567 Mod. S3 Vol. ✓

-STATUTO-

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Vitaliano Mercurio

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1.1. È costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice Civile e ai sensi del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, l'Ente del Terzo Settore, senza scopi di lucro, denominato

Associazione culturale "La Banda Del Sottomarino Giallo"

di seguito denominata Associazione.

1.2. L'Associazione ha sede in via Europa, 16 a Rubano (PADOVA).

Il Consiglio Direttivo, con sua delibera, potrà trasferire la sede nell'ambito della provincia di Padova e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell'attività sul territorio.

Il trasferimento della sede non comporta la variazione dello statuto.

1.3. L'associazione non ha scopo di lucro, vige l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali e statutariamente previste, ed è costituita da individui e organizzazioni liberamente associati.

1.4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopo

2.1. L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale a favore di associati o di terzi e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2.2. L'Associazione persegue le proprie finalità in particolare:

- a) promuovere e favorire la conoscenza e la pratica musicale, sia fra gli adulti sia fra i giovani;
- b) promuovere e favorire la crescita artistica e umana delle giovani generazioni;
- c) promuovere e favorire manifestazioni musicali, conferenze, saggi, concerti ed ogni forma di spettacolo o di fruizione del settore artistico;
- d) favorire il dialogo e la collaborazione con le istituzioni civili, gli enti locali, le organizzazioni sociali, le scuole di ogni grado per promuovere iniziative di solidarietà e di utilità sociale anche tramite opportune forme di convenzionamento;
- e) realizzare esperienze di servizio sociale, di formazioni e di animazione culturale.

Art. 3 – Attività

3.1. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017, le seguenti attività di interesse generale:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

3.2. L'associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- a. promuovere, organizzare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, lezioni-concerto, laboratori di musica di insieme, registrazioni fonografiche, seminari, stages, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale sia tra gli adulti che i giovani;
- b. favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, rassegne, festival, conferenze, concorsi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;
- c. promuovere la formazione di gruppi strumentali e complessi vocali, di musica leggera, classica, lirica, etnica, rock, jazz, coordinandone le attività;
- d. svolgere attività editoriale e musicale, curando la creazione di siti internet, l'utilizzo dei social media, la pubblicazione di periodici, riviste, testi musicali ecc., per la diffusione e divulgazione dell'attività dell'associazione;
- e. attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazione con altri Enti Pubblici e privati, associazioni e/o scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;
- f. collaborare con artisti, esperti o altro personale specializzato per il compimento degli obiettivi statuari;
- g. stipulare contratti con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, altre associazioni di settore, nonché service audio-luci a supporto delle proprie attività;
- h. svolgere ogni altra operazione per il raggiungimento degli scopi sociali.

3.3. L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

Le attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale potranno essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. somministrazione di bevande e pasti;
- b. svolgimento di attività di interesse generale nei confronti di terzi;
- c. stipula di contratti di sponsorizzazione;
- d. stipula di contratti di media partnership.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

3.4. L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 4 – Volontari

4.1. L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.



I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

4.2. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

4.3. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 5 – Ammissione dei soci

5.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

5.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

5.3. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta, indicando in essa le proprie generalità complete, al Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

5.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata, in sede di approvazione del bilancio annuale, dall'Assemblea ordinaria ed al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

5.5 In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione a mezzo mail o posta semplice all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione degli aderenti, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

5.6. Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

5.7. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

6.1. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

6.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente e presso la sede dell'Associazione, entro 30 giorni dalla richiesta.

In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: tutti i Libri sociali obbligatori per dimensione e attività dell'Associazione presso la sede dell'Associazione, il Libro dell'Organo di Controllo presso il domicilio dello stesso.

6.3. La associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, per il perseguimento delle attività istituzionali.

6.4. L'associazione può, in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

6.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 – Recesso ed esclusione del socio

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

7.1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

7.2. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per oltre 3 mesi dal termine di versamento richiesto,
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

7.3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo mail o lettera semplice.

7.4. Il socio dichiarato escluso può ricorrere all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione mediante raccomandata da inviare al Presidente con la quale chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea - che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

7.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 – Gli organi sociali

8.1. Gli organi dell'associazione sono:

- 1) L'Assemblea dei Soci
- 2) Il Consiglio Direttivo
- 3) Il Presidente
- 4) Il Segretario e/o Tesoriere
- 5) L'Organo di Controllo (se previsto, ai sensi dell'art. 30, comma 2, d.lgs. 117/2017)

8.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 9 – L'assemblea

9.1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:



a) invio di e-mail e/o di lettera cartacea e/o di pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione e/o altro mezzo di telecomunicazione purché sia verificabile la trasmissione, almeno 10 giorni prima della convocazione;

b) ovvero con l'affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative almeno 20 giorni prima della convocazione.

9.2. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, la data, l'orario e la sede ove si tiene la riunione.

9.3. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

9.4. L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna).

È altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

È inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

9.5. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione ;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,

h) approvazione del programma annuale dell'associazione

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

9.6. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

9.7. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

Nel caso in cui il numero degli associati sia pari o superiore a 500, ogni associato non può ricevere più di 5 (cinque) deleghe.

9.8. Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

9.10. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita e sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

9.11. Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9.12. Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.

9.13. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (piattaforme web, Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

9.14. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

9.15. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute.

9.16. Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
- b) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

10.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a sette membri. Resta in carica 3 anni. Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati.



10.2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

10.3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i consiglieri eletti il Presidente. La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente.

10.4. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, in quest'ultimo caso è automaticamente convocato.

10.5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviata otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

10.6. L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano in carica.

10.7. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.

Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

10.8. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

10.9. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

10.10. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

10.11. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- fissare la misura della quota annua associativa;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;



- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea;

10.11. Il Consiglio Direttivo elegge il Segretario e/o Tesoriere.

Art.11 – Il Presidente

11.1. Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio, presiede e convoca l'assemblea degli associati ed il Consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle delibere assembleari e consiliari, adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti che ritiene opportuni, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione, assicurando lo svolgimento unitario ed organico dell'attività dell'Associazione.

11.2. Il potere di rappresentanza attribuito è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.12 – Il Vice Presidente

12.1. Il Vice Presidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.

Art.13 – Il Segretario

13.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

13.2. In qualità di Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e della tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Art.14 – Organo di controllo

14.1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

14.2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

14.3. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 Organo di revisione

15.1. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

15.2. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art.16 – Patrimonio e risorse economiche

16.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili;
- b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) erogazioni, donazioni e lasciti.

16.2 L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, lasciti testamentari, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche Finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) proventi e entrate relativi alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

16.3. L'associazione è tenuta, per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.17 – Bilancio d'esercizio

17.1. L'esercizio sociale si chiude il 31/12 di ogni anno.

17.2. Entro il 90 giorni di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea degli associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la definitiva approvazione.

17.3. L'assemblea di approvazione della bozza di bilancio deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

17.4. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

17.5. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

17.6. L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori

ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

18. Bilancio sociale

18.1. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la definitiva approvazione.

Art. 19 – Scioglimento

19.1. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

19.2. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 20 – Controversie

20.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nella esecuzione del presente statuto o ad esso connesse, ivi compreso il pagamento e le quote sociali, verranno devolute ad un tentativo di conciliazione da espletarsi presso la Camera di Commercio di Padova. Tutti i soci si impegnano pertanto a cercare sempre e comunque un equo e bonario componimento delle controversie, tuttavia in caso di mancata conciliazione, sarà competente in via esclusiva il foro di Padova.



Art. 21 – Rinvio a leggi

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

